

*STATUTO DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA*

**TITOLO I
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE**

**ART. 1
Autonomia del Comune**

- 1- Il Comune di Camporotondo Etneo è Ente Locale Autonomo, che rappresenta la propria comunità, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
- 2 - Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
- 3 - E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello Statuto e delle Leggi. Esercita, altresì, secondo le leggi Statali e Regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Siciliana, secondo il principio di sussidiarietà.
- 4 - Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione; promuove la discussione ed il confronto su problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture e ai servizi da parte delle Organizzazioni di volontariato e delle altre Associazioni.
- 5 - Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione e informazione ai cittadini ed alle formazioni sociali come premessa per una effettiva partecipazione popolare;
 - b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio;
 - c) l'attiva partecipazione alla gestione delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali direttamente e mediante sensibilizzazione della cittadinanza e delle formazioni sociali;
 - d) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
 - e) l'esercizio in cooperazione, con i Comuni vicini, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
 - f) la promozione di forme di unione con i Comuni con termini appartenenti alla stessa Provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
 - g) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - h) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
 - i) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;
 - l) effettiva attuazione delle parità uomo-donna;
 - m) promozione dei contatti e rapporti con i cittadini emigrati;

- n) promozione del patrimonio culturale nelle sue espressioni di lingua, dialetto, costume ecc.;
- o) promozione pratica sportiva in particolare fra i giovani;
- p) riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale che può essere svolta dalla "terza età", attuando forme di sostegno, coinvolgimento e partecipazione attiva;
- q) attribuzione di un ruolo fondamentale alle iniziative rivolte ad una rinnovata attenzione alle giovani generazioni, impegnandosi, con ogni mezzo, anche con sostegno economico, a creare le migliori condizioni di crescita, educazione, studio e ricerca per evitare forme di degenerazione ed emarginazione, favorendo il superamento di nazionalismi verso forme di cooperazione ed integrazione internazionale.

6 - L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

7 - Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia Regionale di Catania e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

ART. 2

Sede, territorio, stemma e gonfalone

1 - Il Comune ha sede nel capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono regolarmente nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

2 - Il territorio del Comune ha una estensione di Km² 6,38 e confina ad Est con il Comune di S. Pietro Clarenza, a Sud con i Comuni di Motta S. Anastasia e Misterbianco e ad Ovest e Nord con il Comune di Belpasso.

3 - Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "CAMPOROTONDO ETNEO".

4 - Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso. Lo stemma attualmente in uso come emblema del Comune è così composto: un leone rampante al centro e un albero di quercia in alto a sinistra, il tutto sormontato da una corona tornata e circonscritte da un ramoscello di ulivo a sinistra e di quercia a destra. Il gonfalone di foggia attualmente in uso è così descritto: drappo azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione in alto in argento "Comune di CAMPOROTONDO ETNEO".

ART. 3

Funzioni

1 - Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2 - Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 4

Compiti del Comune per i servizi di competenza statale e regionale

- 1 - Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
- 2 - Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale di Governo, o suo delegato.
- 3 - Il Comune gestisce, altresì, i servizi inerenti le leggi della Regione Siciliana in vigore ed accetta di gestire quelle che la Regione stessa emanerà in futuro.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

ART. 5

Organi

- 1 - Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco e il Vice Sindaco.

ART. 6

Consiglio Comunale

- 1 - L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 2 - Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 3 - I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
- 4 - *La cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza,, rimozione, dimissioni, morte o impedimento permanente, per sfiducia nonché la dimissione dei 2/3 dei consiglieri assegnati comportano la cessazione del Consiglio Comunale.*

ART. 7

Presidenza del Consiglio Comunale

- 1 - Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio Comunale elegge altresì un Vice Presidente *con la stessa maggioranza prevista per la elezione del Presidente del Consiglio.*
- 2 - In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3 - La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente uscente.

ART. 7 bis Attribuzioni del Presidente

1 - Il Presidente del Consiglio Comunale presiede il Consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

2 - La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché l'attivazione delle Commissioni consiliari spetta al Presidente.

3 - Per tutti gli atti amministrativi inerenti alle sue funzioni, si avvale dell'ufficio di segreteria.

4 - Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari o ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5 - Nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale o della Vice Presidenza, per gravi e comprovati motivi legati all'esercizio delle loro funzioni, può essere presentata una mozione motivata di revoca sottoscritta da 1/3 dei consiglieri assegnati. La mozione, viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la seconda seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La mozione votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza di 2/3 dei componenti del consiglio arrotondati per eccesso, determina la cessazione dalla carica.

ART. 7 ter Prerogative dei Consiglieri

1 - I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle eventuali aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2 - I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria, nei termini di legge.

Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal Consigliere, è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di Legge.

3 - I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4 - Per la disciplina dei permessi che spettano ai Consiglieri Comunali si rinvia alle normative vigenti.

ART. 7 quater
Pari opportunità.

1 - Al fine di favorire pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della L. 10 aprile 1991, n. 125, di promuovere la presenza di entrambi i sessi nella G. M. e negli organi collegiali del Comune e nelle Commissioni da esso dipendenti, ai sensi dell'art. 56 della L. R. 1° settembre 93, n. 26.
Al fine di garantire il rispetto minimo delle quote di genere che devono essere presenti in Consiglio Comunale ed in Giunta Municipale si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

ART. 8
Funzionamento del Consiglio

1 - L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2 - Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Le sedute delle commissioni consiliari si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario lavorativo dei partecipanti.

I componenti delle commissioni consiliari, lavoratori dipendenti, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo previsto dalla normativa vigente.

La presidenza delle commissioni consiliari di controllo e garanzia, ove costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

3 - Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.

4 - Il Consiglio Comunale è riunito validamente con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica nel rispetto dell'art. 21 della L. R. n. 26/93, e delibera a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto. Le sedute del Consiglio Comunale sono regolate in ottemperanza al disposto dell'art. 21 della L. R. n. 26/93 che qui si trascrive per intero: "Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità".

5 - Per le deliberazioni concernenti persone, qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle stesse, la seduta è segreta ed il voto è anche segreto salvo i casi previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

6 - Nelle votazioni a scrutinio segreto le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale. Le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.

7 - In proseguo di seduta, che ha luogo il giorno successivo e non prima di 24 ore da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purché

intervengono almeno i due quinti dei Consiglieri in carica. Nel caso siano introdotte proposte, non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

8 - I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Verificatasi questa fattispecie il Presidente del Consiglio Comunale invita il Consigliere interessato a fornire idonee giustificazioni entro 20 giorni dalla notifica della richiesta. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consigliere interessato che ne abbia fatto richiesta.

La decadenza non può essere pronunciata in seduta di prosecuzione.

9 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio Comunale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

10 - Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

11 - Con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per gli Enti locali, il Sindaco ed i componenti del Consiglio e/o della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.

ART. 9

Convocazione del Consiglio

1 - Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente o Vice Presidente che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data di convocazione. Il Presidente pone all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto e compatibilmente con questi, dà la precedenza alle proposte del Sindaco.

2 - Il Presidente provvede a convocare il Consiglio, in un termine, non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.

3 - La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi alla dimora o al domicilio eletto nel Comune. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.

4 - L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

5 - Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza; in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

6 - L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato nell'Albo Pretorio il giorno precedente

quello stabilito per la seduta.

7 - Il deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri è previsto in almeno 3 giorni prima per i Consigli in seduta ordinaria e 24 ore prima per i Consigli in seduta straordinaria (art.31, comma V, Legge 142/90, recepita dalla Regione Siciliana con L. R. n.48/91).

8 - Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto (comma 3, art. 4 L. R. 7/92).

ART. 10 **Competenze del Consiglio**

1 - Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2 - Svolge le funzioni specificamente demandategli dalle Leggi Statali e Regionali e dal presente Statuto e di indirizzo in materia di toponomastica.

3 - Ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali.

a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali e delle Istituzioni, i regolamenti, i principi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo.

l) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture.

4 - Provvede alla convalida dei Consiglieri e decide sulle questioni di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle Leggi dello Stato e della Regione.

ART. 11
Obblighi di pubblicazione

1 - Il Consiglio Comunale impronta la sua azione complessiva ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'imparzialità dell'Ente. A tal fine tutte le spese a carico dell'Ente per rimborsi e gettoni di presenza ai Consiglieri comunali sono pubblicate sul sito istituzionale. E' prevista nel sito dell'Ente una apposita sezione dedicata ai Consigli Comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, Forario di inizio e fine delle sedute di consiglio. Gli atti deliberativi adottati dal Consiglio vanno pubblicati per estratto nel sito internet entro sette giorni dalla loro emanazione. Le delibere di Consiglio Comunale rese immediatamente esecutive devono essere pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto di detti termini, l'atto è nullo.

ART. 12
Elezioni del Sindaco e sua durata in carica

1 - Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche per i casi di incleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza. Per le operazioni elettorali e per la procedura di proclamazione e le operazioni di convalida si applicano gli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni. Le norme vigenti in materia elettorale si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui alla L.R. 7/92.

2 - Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

3 - Per assicurare la massima trasparenza il Sindaco è tenuto all'inizio del suo mandato, agli adempimenti di cui alla L.R. 128/82 relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive.

4 - Il Sindaco dura in carica cinque anni. Entra in carica appena espletate le operazioni di convalida e assume le funzioni appena prestato giuramento. In caso di cessazione dalla carica, per decadenza, dimissioni o morte, nel corso del mandato si procede alla nuova elezione dell'organo.
~~La dichiarazione di decadenza compete al CO-RE-CO. (ELIMINATO)~~

5 - In caso di dimissioni, compete al Segretario Comunale la comunicazione dell'avvenuto deposito agli organi di cui all'art. 16 della L.R. 7/92. Le competenze del Sindaco e della Giunta sono esercitate da un Commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'O.A.E.E.LL.

6 - La nuova elezione avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.

ART. 13
Elezione della Giunta - Incompatibilità

1 - Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli Assessori proposti all'atto della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in cinque anni.

La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al Consiglio Comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

2 - Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

3 - La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere comunale *nei limiti previsti dalla legge vigente.*

~~Il Consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione della carica non prescelta. (ELIMINATO)~~

4 - Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di Presidente della Provincia, di Assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta Regionale.

5 - Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del Sindaco, *di altro componente della Giunta e dei Consiglieri.*

6 - Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio Comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.

ART. 13 bis

Composizione e funzionamento della Giunta

1 - La Giunta Municipale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero *variabile* (ELIMINATO) di Assessori *nel* ~~compreso tra un minimo di tre ed il~~ (ELIMINATO) numero massimo stabilito dalle Leggi vigenti.

2 - Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Municipale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati ed adottanti.

3 - Gli Assessori e il Sindaco debbono avere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, e rispettivamente di Assessore e di Sindaco.

4 - L'attività della Giunta Municipale si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli Assessori avviene nel rispetto di tale principio.

5 - La Giunta Municipale è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la maggioranza dei componenti.

6 - La Giunta Municipale delibera a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo deliberazioni della Giunta stessa.

7 - L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Municipale, decade dalla carica. In tale eventualità, il Sindaco, decorso il termine di giorni

dieci dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza senza ricevere giustificato motivo, provvede alla pronunzia di decadenza dalla carica ed alla conseguente surroga con nuovo Assessore, nell'osservanza del disposto dell'art. 12, comma 9, della L. R. 7/1992.

8. I lavoratori dipendenti facenti parte della Giunta Municipale hanno diritto ai permessi secondo la disciplina legislativa vigente.

ART. 14 Competenze della Giunta

1 - La Giunta compie gli atti di amministrazione ad essa riservati dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2 - La Giunta Municipale provvede, con finalità di efficienza e di equilibrio finanziario alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale ivi compreso il personale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio Comunale.

3 - Compete alla Giunta Municipale:

- a) l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli obiettivi;
- b) la materia delle fidi attive e passive, delle rinunce e delle transazioni;
- c) l'adozione di provvedimenti relativi a funzioni e servizi nonché ad acquisti, alienazioni, permuta, appalti e concessioni che non rientrino nella competenza del Consiglio Comunale o dei Responsabili di Servizio;
- d) l'approvazione dei piani finanziari relativi a progetti previsti espressamente negli atti fondamentali del Consiglio contenenti gli elementi necessari alla loro determinazione;
- e) i progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal Consiglio;
- f) le spese relative alle locazioni di immobili e dalla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
- g) i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- h) i provvedimenti riguardanti le assunzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze riservate al Consiglio Comunale o attribuite al Segretario Comunale;
- i) la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;

4 - L'annuale relazione del Consiglio Comunale di cui al comma 1 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del Rendiconto di gestione.

5. Gli atti deliberativi adottati dalla Giunta vanno pubblicati per estratto sul sito internet entro sette giorni dalla loro emanazione e quelli resi immediatamente esecutivi sono pubblicati entro tre giorni dall'approvazione.

In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

- Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai due terzi dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato melesimo.

- La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua